



AUSILI ALL'IMPRENDITORIA

"GUIDA ALLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA"

A cura di:

Associazione La Nostra Famiglia – Centro di Lavoro Guidato per l'Inserimento Lavorativo



*Materiale sviluppato all'interno del Progetto Control Manufacturing – Gestione dei Materiali – 2004
Pubblicato nel sito del progetto: www.emedea.it/centroausili/progettocres*

Condizioni di riproduzione riportate a pagina 2.



Indice

1.	LE FORME GIURIDICHE DELL'IMPRESA.....	3
2.	L'IMPRESA INDIVIDUALE.....	3
3.	L'IMPRESA FAMILIARE.....	5
4.	LE SOCIETA'.....	6
5.	LE SOCIETA' DI PERSONE.....	7
6.	LE SOCIETA' DI CAPITALI.....	9
7.	LE SOCIETA' COOPERATIVE.....	13
8.	L'IMPRESA ARTIGIANA.....	19
9.	L'IMPRESA COMMERCIALE.....	19

Condizioni per riprodurre i materiali

Questo testo è pubblicato all'interno del sito web : www.emedea.it/centroausili/progettocres .
I materiali del sito possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso del Centro Ausili dell'Associazione La Nostra Famiglia a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, riportata in caratteri **ben visibili**:
"tratto da: www.emedea.it/centroausili".

Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.emedea.it/centroausili o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti.

In nessun caso e' consentita una alterazione - neppure di minima entita' - del testo originale.



1. LE FORME GIURIDICHE DELL'IMPRESA.

La forma giuridica dell'impresa viene definita nell'atto costitutivo, al momento cioè della sua nascita. La decisione sulla forma giuridica dell'impresa è un passaggio fondamentale perché da essa conseguono gli obblighi fiscali e civili che l'imprenditore o la società dovranno assolvere. Gli elementi più significativi che entrano in gioco per determinare questa scelta possono essere:

- ✓ il numero di persone che intendono avviare la nuova impresa e i vincoli reciproci che intendono assumersi;
- ✓ il costo di fondazione e di esercizio;
- ✓ il capitale che si intende investire;
- ✓ la responsabilità dell'imprenditore o dei soci rispetto ai debiti dell'impresa (*);
- ✓ il prodotto o servizio che si intende realizzare;
- ✓ l'area di attività economica nella quale si colloca la nuova impresa (produzione, commercializzazione, consulenza,...).

(*) La responsabilità dell'imprenditore o dei soci verso gli obblighi sociali è un elemento rilevante.

Per alcune forme giuridiche il codice civile prevede che i soci rispondano in modo solidale e illimitato dei debiti della società. In caso di fallimento, quindi, i soci devono rispondere con tutto il loro patrimonio presente e futuro. Riportiamo, di seguito, una breve descrizione delle forme giuridiche che si possono utilizzare nell'avvio di un'impresa.

Le informazioni riportate hanno lo scopo di dare una prima informazione di carattere generale, rimandando per l'approfondimento a consulenze specifiche.

2. L'IMPRESA INDIVIDUALE

L'impresa individuale è la forma imprenditoriale più semplice da costituire e da gestire: l'imprenditore-proprietario si assume in piena responsabilità ed autonomia tutti i vantaggi (utili realizzati) e tutti gli oneri connessi all'impresa. Ciò non significa naturalmente che egli debba essere necessariamente l'unico componente dell'impresa, egli può avvalersi della collaborazione anche di lavoratori dipendenti.

Essa si distingue dalla libera professione perché l'oggetto del lavoro non deriva da prestazioni d'opera intellettuale ma da un contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile). Tale distinzione però non è molto netta e ci possono essere casi di dubbia interpretazione.

Gli obblighi fiscali che l'imprenditore deve assolvere sono relativi all'IRPEF e all'IRAP. I contributi previdenziali INPS incidono per un 17% sul reddito con un minimale di 1.800 euro.



impresa individuale → vantaggi

- estrema semplicità della costituzione dell'impresa (iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui intende avviare l'attività);
- autonomia e velocità nelle decisioni;
- velocità di costituzione d'impresa;
- tenuta della contabilità estremamente semplice.

impresa individuale → svantaggi

- responsabilità illimitata nei confronti dei terzi (il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori). Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l'auto e su quelli del coniuge se c'è il regime di comunione dei beni).
- alcuni svantaggi di tipo fiscale: infatti, sono inferiori rispetto ad altre forme le spese che possono essere dedotte dal reddito (IRPEF) e, nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano interamente sul reddito del titolare.

Per avviare una impresa individuale è necessario:

- richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.
- denuncia all'Agenzia delle Entrate (Attribuzione Partita I.V.A o codice fiscale) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività
- iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede legale
- iscriversi all'INPS (i contributi incidono per un 17% circa sul reddito con un minimale fisso di 1.800 euro)
- eventualmente all'INAIL

impresa individuale → costi e formalità burocratiche e amministrative

- Iscrizione annuale alla CCIAA circa € 93.00 (€ 80.00 circa per le imprese artigiane)
- Attribuzione partita IVA o codice fiscale € 2.60 circa
- Libri contabili (fatture) Esenti da imposta
- Iscrizione INPS 17% del reddito con un minimale di 1800.00 €
- Eventuale iscrizione all'INAIL Proporzionale al rischio dell'attività svolta
- Pagamento dell'IRPEF Il titolare è soggetto all'IRPEF per la quota di reddito derivante dall'attività d'impresa
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari



3. L'IMPRESA FAMILIARE

E' una forma particolare dell'impresa individuale. Chi avvia un'impresa può avvalersi dell'ausilio e della collaborazione dei suoi familiari. Si può trattare di una piccola impresa (articolo 2083 del codice civile), oppure di una impresa commerciale che di solito non ha grandi dimensioni. La legge, nel prevedere questa forma giuridica d'impresa, ha stabilito alcune norme per tutelare la posizione dei familiari che collaborano con l'imprenditore. Perché l'impresa possa considerarsi familiare è necessario che i familiari prestino in modo continuativo e prevalente la loro attività, cui viene attribuita una quota di partecipazione agli utili non superiore al 49%. Con il termine familiari si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Quanto alla natura giuridica, nel caso dell'impresa familiare, pur trattandosi di una gestione comunitaria dell'attività economica, non si dà luogo ad una società, ma si resta nell'ambito dell'impresa individuale. L'imprenditore risponde con i propri beni alle obbligazioni dell'impresa familiare. Gli obblighi fiscali sono gli stessi di una ditta individuale.

impresa familiare → *vantaggi*

- la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici e poco costose: è possibile far partecipare i propri familiari all'attività d'impresa senza dover costituire un società.
- rapidità di decisione; le scelte spettano solo all'imprenditore
- oneri amministrativi e contabili ridotti ai minimi termini
- pochi oneri fiscali
- il reddito non grava su una sola persona, ma è ripartito fra i familiari

impresa familiare → *svantaggi*

- il fallimento dell'impresa comporta il fallimento del titolare che risponde solidalmente e illimitatamente con i propri beni personali
- il reddito di impresa coincide con quello dell'imprenditore; in caso di forti guadagni le imposte sono elevate e le possibilità di scaricare le spese sono molto inferiori rispetto alle Società.

Per avviare una impresa familiare è necessario:

- scrittura privata autenticata da un notaio
- richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.
- denuncia all'Agenzia delle Entrate (Attribuzione Partita I.V.A. o codice fiscale) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività
- iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede legale
- iscriversi all'INPS (i contributi incidono per un 17% circa sul reddito con un minimale fisso di 1.800 euro)
- eventualmente all'INAIL



impresa familiare → costi e formalità burocratiche e amministrative

- Spese notarili di costituzione circa 310 €
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. annuale circa 93.00 € (circa 80.00 € per le imprese artigiane)
- Attribuzione partita IVA o codice fiscale circa 2.60 €.
- Libri contabili Esenti da imposta
- Pagamento dell'IRPEF in base al reddito
- Pagamento IRAP Pari al 4.25% su un imponibile che
- comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari
- Contributi INPS In base al reddito, e versati anche per i familiari, ma sono corrisposti dal titolare

4. LE SOCIETA'

Se due o più persone si accordano per avviare una impresa formano una società la cui costituzione deve avvenire con atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio. Ciò avviene, in generale, quando le prospettive imprenditoriali sono più ampie rispetto ai casi precedenti, cioè l'ammontare di risorse materiali ed immateriali richieste è superiore a quello apportabile da un singolo individuo. Perciò due o più persone conferiscono congiuntamente lavoro, risorse finanziarie, competenze ed idee, condividendo la responsabilità ed i rischi dell'esercizio dell'impresa, ma anche gli utili che ne derivano.

Diversamente dalle imprese individuali, le società consentono dunque di condividere i rischi ed il peso delle scelte, di acquisire più facilmente i capitali necessari per l'esercizio dell'impresa, di ottenere vantaggi fiscali in seguito alla ripartizione tra i soci degli utili accumulati dalla società.

Tuttavia sono maggiori gli oneri di gestione, gli adempimenti richiesti, la complessità delle scelte che debbono essere affrontate.

Le società si dividono in:

- ❑ società di persone
- ❑ società di capitali

Nelle società di persone le qualità dei soci (competenze, abilità, idee, fiducia reciproca, ecc.) sono più importanti dei beni che questi apportano alla società (denaro, attrezzature, ecc.). Infatti, normalmente, il capitale conferito dai soci non è molto elevato, mentre è importante il loro contributo in termini di lavoro prestato.

Rispetto alle società di capitali, le procedure burocratiche, fiscali e contabili sono molto più semplici e anche i costi di costituzione e gestione sono inferiori.

Tuttavia il rischio in caso di fallimento o di inadempimento è alto, perché tutti i soci devono rispondere anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.

Infatti, al proposito, si parla di responsabilità **illimitata** dei soci.



Nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto. Le società di capitali sono la forma associata più adeguata rispetto alle società di persone, se l'attività dell'impresa è molto complessa, se gli investimenti richiesti sono notevoli, se è elevato il volume di affari, se il rischio ed i guadagni ipotizzati sono alti.

Rispetto al caso precedente, le qualità e le competenze personali dei soci sono meno rilevanti, in quanto il loro apporto principale se non unico, riguarda i capitali conferiti. Per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione spesso non se ne incaricano direttamente i soci, ma il personale qualificato (manager) assunto dalla società.

Per i soci la responsabilità è **limitata** al capitale sottoscritto. Ciò significa che, in caso di perdite o fallimento, i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci. Infine si deve tenere presente che le società di capitali sono piuttosto complesse ed onerose, sia per ciò che riguarda la loro costituzione, sia per ciò che riguarda la loro gestione. Sono molti gli adempimenti fiscali e burocratici che sono richiesti; come pure sono cospicue le spese che debbono essere sostenute prima e durante l'attività. Ciò significa che, in caso di perdite o fallimento, i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci.

Un cenno a parte meritano le società cooperative che esercitano l'attività di impresa perseguendo uno scopo mutualistico, tale scopo si traduce nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

5. LE SOCIETÀ' DI PERSONE.

In ordine di complessità, possono essere di tre tipi:

1. Società Semplice - S.s.
2. Società in nome collettivo - S.n.c.
3. Società in accomandita semplice S.a.s

SOCIETÀ SEMPLICE

La società semplice è una società di persone ed è il tipo più elementare di impresa con almeno due soci. Essa non può essere utilizzata per l'esercizio di attività commerciali, non è soggetta all'iscrizione presso il Registro delle ditte e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La società semplice è utilizzata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricola o professionale.

La società semplice, da un punto di vista giuridico, ha un ruolo importante perché la normativa applicata ad essa (articoli 2251 - 2290 del codice civile) costituisce un nucleo di norme applicabili, in linea di massima, anche alle altre società di persone. La responsabilità dei soci per i debiti sociali, in una società semplice, è illimitata e solidale.

Tutti i soci hanno potere di rappresentanza e di amministrazione.



SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Tutti i soci sono illimitatamente responsabili. Per costituire questo tipo di società occorre sottoscrivere un atto pubblico davanti ad un notaio, o una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale. La ragione sociale dell'azienda deve riportare i nomi di tutti i soci.

I successivi passaggi sono:

- denuncia all'Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività;
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha la sede legale;
- invio copia dell'atto costitutivo all'Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall'iscrizione dell'atto alla Camera di Commercio.

E' vietato per legge assumere familiari dell'amministratore o dei soci.

società in nome collettivo → vantaggi

- poco costosa: la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci, l'importo è stabilito dal contratto sociale

società in nome collettivo → svantaggi

- tutti i soci sono illimitatamente responsabili: il fallimento della società comporta il fallimento di tutti i soci
- le norme specifiche applicate alla società in nome collettivo sono gli articoli 2291 – 2312 del codice civile; queste norme, però, vanno integrate con quelle previste per la società semplice

società in nome collettivo → costi e formalità burocratiche

- Atto notarile 1.600,00 €. circa
- Iscrizione alla CCIAA 170,00 €.
- Registrazione dell'atto costitutivo
- Attribuzione della partita I.V.A. 2,60 €.
- Libri contabili Esenti da imposta
- Iscrizione all'INPS 17% del reddito d'impresa con un minimo fisso variabile ogni anno di circa 1.800.00€ indipendentemente dal reddito dichiarato
- Pagamento IRPEF Imputato individualmente al singolo socio
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari (Paga la società)

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

E' disciplinata dalle stesse norme della S.n.c., ma la responsabilità è diversa secondo la natura dei soci. I soci si dividono in accomandatari ed accomandanti. I primi possono gestire l'azienda e rispondono illimitatamente dei debiti sociali. Quindi in caso di fallimento oltre che per la quota conferita in società rispondono anche con i propri beni personali. I soci accomandanti, invece, sono responsabili entro i limiti della quota conferita, cioè il capitale investito, pertanto non hanno poteri di amministrazione o rappresentanza. Questa formula può essere utilizzata,



per esempio, da coniugi che lavorano insieme. In caso di fallimento, infatti, si preserva il patrimonio di uno dei due. La ragione sociale deve riportare solo i nomi dei soci gestori (accomandatari). Per costituire questo tipo di società gli adempimenti sono gli stessi della società di persone.

società in accomandita semplice → vantaggi

- le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono agevolate
- i costi di costituzione e di gestione sono contenuti

società in accomandita semplice → svantaggi

- i soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della S.a.s.) personale e solidale; ciò significa che in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della Società; se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato da altri
- i rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci; sbagliare i partner può compromettere il successo dell'impresa

società in accomandita semplice → costi e formalità burocratiche

- Atto notarile 1.600.00 € circa
- Iscrizione alla Camera di Commercio circa 170.00 €
- Attribuzione della partita IVA circa 2,60 €
- Pagamento dell'INPS 17% del reddito d'impresa con un minimo fisso variabile ogni anno di circa 1.800.00 € indipendentemente dal reddito dichiarato
- Pagamento dell'IRPEF
- Pagamento ILOR. Solo se superano 3 dipendenti
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari (Paga la società)

6. LE SOCIETA' DI CAPITALI

Possono essere di tre tipi:

1. Società a responsabilità limitata - S.r.l.
2. Società per azioni - S.p.a.
3. Società in accomandita per azioni - S.a.p.a.

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

E' la forma più accessibile e diffusa. Si chiama in questo modo perché ciascuno dei soci risponde solo per il capitale versato o sottoscritto e quindi sono responsabili nei confronti dei creditori solo con il capitale societario e non con il patrimonio personale.



Questa forma di società è stata riformata dalla legge delega 366/2001 e dal conseguente decreto legislativo n. 6/2003, c.d. Riforma delle società, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 ed è regolamentata dagli art. 2462 – 2483 del codice civile.

La S.r.l. può avere anche un solo socio, in questo caso si chiama **s.r.l. unipersonale**.

La S.r.l. ha una autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che risponde esclusivamente la società delle obbligazioni sociali senza intaccare il patrimonio dei soci. Questo beneficio deriva dal fatto che la S.r.l. ha una propria personalità giuridica. Una S.r.l. può essere costituita con un capitale sociale relativamente modesto (minimo 10.000 Euro), di cui almeno il 25% ovvero i 2,5 decimi vanno versati o può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione e allo stesso tempo beneficiare della responsabilità limitata. In caso di S.r.l. **unipersonale** il capitale sociale deve essere versato interamente al momento della costituzione della società.

Però quando la società debba ricorrere al prestito di terzi (es. Banche) frequentemente accade che qualora non abbiano nel proprio patrimonio beni sufficienti a garantire l'affidamento, l'erogazione del prestito venga subordinata alla firma di fideiussioni personali dei soci che diventano responsabili della restituzione del prestito anche con il proprio patrimonio personale. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta all'esercizio di attività economiche di medie dimensioni e da parte di un piccolo numero di soci, legati da vincoli di famiglia o comunque di conoscenza e fiducia reciproca.

La società deve essere costituita con atto pubblico da redigersi presso un notaio che predispone la redazione e la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto. L'atto costitutivo deve riportare: i dati anagrafici dei soci, la denominazione recante l'indicazione S.r.l., l'indicazione della sede sociale, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ogni socio, le norme per la ripartizione degli utili, i dati identificativi degli amministratori e, dove previsto, dei componenti del collegio sindacale, la durata della società e l'importo globale delle spese di costituzione a carico della società.

Con la Riforma del diritto societario l'intera organizzazione della società a responsabilità limitata è radicalmente cambiata.

Secondo il nuovo modello è infatti rimesso all'atto costitutivo di determinare "le norme relative al funzionamento della società" quali per esempio: concentrare tutti i poteri in capo ai soci ed attribuire ad essi anche l'amministrazione della società (in modo disgiunto o congiunto, come è nella società di persone) oppure dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio o attribuire l'amministrazione ad uno o più soci soltanto, nominati con decisione della collettività dei soci; è possibile, inoltre, affidare l'amministrazione della società ad un terzo estraneo.

Sono riservate, in ogni caso, alla competenza della collettività dei soci, mediante una delibera assembleare o con la raccolta di adesioni scritte: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, le modificazioni dell'atto costitutivo e le



decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, e le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La S.r.l. è soggetta al pagamento dell'IRAP e il reddito di impresa è sottoposto all'IRES; gli utili netti che risultano dopo il pagamento delle imposte possono essere distribuiti ai soci. La quota di utile che spetta al socio rientra nella sua dichiarazione personale, alla voce "reddito di capitale", ed è assoggettata ad IRPEF. Per evitare la doppia tassazione sullo stesso reddito subentra un meccanismo per cui l'IRES pagata dalla società diventa un credito utilizzabile dal socio per diminuire la sua IRPEF.

Per avviare l'attività occorre:

- la denuncia all'Ufficio Unico delle Entrate entro 30 gg dall'inizio dell'attività;
- l'iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede legale (adempimento svolto dal notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo);
- l'invio della copia dell'atto costitutivo all'Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall'iscrizione dell'atto alla CCIAA;

Non è più necessario il procedimento di omologazione da parte del Tribunale.

S.R.L. → vantaggi

- la possibilità di suddividere i costi e di salvaguardare il patrimonio dei singoli soci
- la possibilità di assumere familiari dell'amministratore o dei soci

S.R.L. → svantaggi

- elevata pressione fiscale: non esistono, come per le società di persone, agevolazioni sull'IRAP (ex Ilor); inoltre è necessario pagare l'IRES (ex Irpeg); complessivamente queste due imposte incidono circa sul 52,5 % degli utili
- in fase costitutiva è obbligatorio il versamento, presso un istituto bancario, del 25% del capitale iniziale;
- sono previsti maggiori vincoli e costi di costituzione più elevati;
- le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, questo comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi.

S.R.L. → costi e formalità burocratiche



- Atto notarile circa 2.500.00 €
- Iscrizione alla CCIAA Quota fissa di circa 373,00 € + una percentuale del fatturato in base agli scaglioni
- Apertura della partita IVA circa 2,60 €
- Deposito annuale del Bilancio presso la CCIAA, accompagnato dalla relazione dell'organo amministratore circa 258.00 €
- Pagamento dell'IRES 33% del reddito imponibile
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari

LA SOCIETA' PER AZIONI

È adatta alle grandi imprese.

Ha due elementi fondamentali:

- Il primo riguarda l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che risponde esclusivamente la società delle obbligazioni sociali senza intaccare il patrimonio personale dei soci (società con propria personalità giuridica).
- Il secondo elemento riguarda le quote di partecipazione che sono rappresentate dalle azioni.

Questo criterio di partecipazione si distingue dalla società a responsabilità limitata nella quale non vi sono azioni. Il valore complessivo delle azioni (capitale sociale) per costituire una società per azioni deve essere almeno di 120.000,00 Euro: di cui il 25% ovvero i 2,5 decimi devono essere obbligatoriamente versati all'atto della costituzione. Le azioni attribuiscono al loro possessore sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi.

La società deve essere costituita per atto pubblico; se viene redatto uno statuto sociale questo deve essere allegato all'atto costitutivo. L'atto costitutivo deve necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci e numero azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l'indicazione di SPA, oggetto sociale, valore del capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme per la ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero dei componenti il collegio sindacale, durata della società.

Gli organi della SPA sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale.

La SPA è soggetta ad IRAP ed IRES; i soci sono sottoposti a tassazione IRPEF, che colpisce solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito d'imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

È poco diffusa in Italia. Si tratta di un mix fra S.a.s. e S.p.a.

La S.a.p.a. è una società di capitali che prevede, come nella società in accomandita semplice due tipologie di soci: accomandatari e accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi sociali,



mentre i soci accomandanti sono limitatamente responsabili e non sono coinvolti in caso di dissesto o fallimento della società. Possono essere amministratori della società solamente i soci accomandatari. La S.a.p.a. deve essere iscritta all'ufficio del Registro delle ditte presso la Camera di Commercio. E' previsto un capitale sociale minimo pari a 120.000,00 Euro. Alla S.a.p.a. sono applicabili le norme sulla società per azioni.

società in accomandita per azioni → vantaggi

- La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita.
- Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi degli illeciti.

società in accomandita per azioni → svantaggi

- Gli adempimenti sono numerosi e complessi
- Le spese sono elevate

7. LE SOCIETA' COOPERATIVE

Con la riforma del diritto societario avvenuta con decreto legislativo n. 6 del 2003 si è ridisegnato interamente la disciplina delle cooperative. Le nuove cooperative sono suddivise in due grandi categorie: cooperativa a " mutualità prevalente", alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali; e le cooperative "diverse", alle quali si applicano le regole dettate per le società di capitali.

Per la costituzione di una società cooperativa è necessaria la presenza di almeno nove soci: il numero minimo è ridotto a tre soci per le cooperative che adottano le regole della s.r.l. e se i soci sono delle persone fisiche.

Nelle cooperative a mutualità prevalente il patrimonio societario non appartiene ai soci ma, in caso di liquidazione, deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo della cooperazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

In assemblea vale la regola del voto capitaro secondo cui ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

L'atto costitutivo può attribuire: un diritto di voto plurimo ai titolari degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, ai soci cooperatori persone giuridiche; il voto plurimo ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (in ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale).



Le azioni o quota possono avere un valore non inferiore a 25 euro e un valore superiore 500 euro per ciascuna azione. Uno stesso socio non può avere una quota superiore a 100.000,00 euro.

La cooperativa si costituisce con atto pubblico, ossia alla presenza di un notaio. Parte integrante dell'atto costitutivo è lo Statuto che stabilisce le norme relative al funzionamento della società. Lo Statuto e l'atto costitutivo devono essere sottoscritti dai soci della cooperativa.

La società cooperativa deve iscriversi all'albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive: l'albo è composto da due sezioni:

I - Cooperative a mutualità prevalente art.2512,2513 e 2514 del cc

II – Cooperative diverse

La domanda va presentata alla Camera di Commercio dove ha sede legale la cooperativa.

L'iscrizione comporta l'attribuzione alla società cooperativa di un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza. Tale numero va indicato negli atti della società cooperativa e nella propria corrispondenza.

Per avviare l'attività la cooperativa deve anche essere iscritta:

- Al registro prefettizio delle cooperative;
- Al Registro Ditte presso la Camera di Commercio;
- All'ufficio I.V.A.

Le Cooperative possono essere:

1. di consumo: acquistano merci all'ingrosso per venderle ai soci e a terzi a prezzi vantaggiosi;

2. di produzione e lavoro: producono beni e servizi. Si tratta di particolari forme di impresa. Le cooperative di produzione e lavoro sono costituite da più soci che uniscono il loro lavoro e i loro risparmi, sostituendosi agli imprenditori e quindi assumendosi in comune gli oneri e i rischi, nonché i vantaggi connessi alla gestione dell'impresa. In questo caso i soci sono sia imprenditori che lavoratori. Le cooperative di produzione e lavoro si distinguono inoltre in:

- Cooperative industriali;
- Cooperative di lavoro;
- Cooperative agricole.

3. edilizie: mirano a fornire ai soci abitazioni con prezzi favorevoli e condizioni di acquisto agevolate

4. di credito: hanno lo scopo di agevolare il credito ai singoli associati, agli artigiani, e agli imprenditori di piccole industrie.

società cooperativa → vantaggi

- l'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni vantaggiose
- il trattamento fiscale è favorevole (agevolazioni e minori tasse)
- il reperimento di finanziamenti è agevolato



società cooperativa → svantaggi

- l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima prestabilita dal capitale sociale; i guadagni dei soci perciò provengono dagli stipendi

I Soci

I fondatori della cooperativa acquistano la qualità di soci fondatori apponendo la firma all'atto di costituzione.

Lo statuto della cooperativa deve contenere le condizioni per l'ammissione dei nuovi soci, nonché i modi con cui vanno eseguiti i conferimenti.

I soci possono o meno rispondere con il proprio patrimonio personale ai debiti sociali, a seconda che nell'atto costitutivo la società si costituisce come una "cooperativa a responsabilità illimitata" o una "cooperativa a responsabilità limitata". Nel secondo caso il socio risponde solo per il capitale conferito all'atto di iscrizione.

Per quanto riguarda il **socio lavoratore**:

a) in quanto lavoratore è vincolato da determinati obblighi (osservare gli orari di lavoro, svolgere determinate mansioni, ecc.) analogamente a quanto previsto nel caso di lavoratore dipendente;

b) in quanto imprenditore può partecipare alle attività sociali (ad esempio al consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci) in cui vengono collettivamente prese le scelte strategiche ed operative dell'impresa. Tale responsabilità espone il socio lavoratore anche al rischio d'impresa. Ciò significa che la sua retribuzione può variare secondo l'andamento dell'impresa.

c) Dal punto di vista **fiscale** (IRPEF) i redditi percepiti dal socio lavoratore sono assimilati a quelli di lavoratore dipendente; dal punto di vista **previdenziale e assistenziale**, invece, il regime previsto si colloca in un'area intermedia tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo.

LA COOPERATIVA SOCIALE

Le cooperative sociali sono una delle espressioni più significative del settore **non profit (o terzo settore)** che comprende molteplici e diversificate attività e strutture organizzative.

Tra tali attività rientra la produzione di beni di interesse collettivo che possono essere i più vari: servizi educativi, formativi, culturali, ricreativi, sociali e assistenziali.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si va dalle associazioni basate unicamente sul Volontariato (cioè sulle prestazioni di lavoro a titolo gratuito) degli aderenti alle **cooperative sociali**, dove oltre a volontari ritroviamo anche soci lavoratori e lavoratori dipendenti. Il carattere comune che qualifica tutte queste attività è dato dal fatto che è del tutto escluso (per statuto o in base alla prassi) l'obiettivo del profitto, né è possibile distribuire gli eventuali utili ricavati nel corso delle attività.

Caratteristiche e differenze rispetto alle cooperative ordinarie



Le cooperative sociali sono una nuova forma di impresa cooperativa, prevista dalla legge n.381/91. Rispetto alla cooperativa ordinaria, il cui scopo è quello di soddisfare l'interesse dei soci, essa ha lo scopo di rispondere all'interesse generale della comunità, si tratta quindi di uno scopo solidaristico orientato all'esterno della compagine sociale.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti per la **costituzione** delle cooperative sociali valgono le stesse regole previste per le cooperative ordinarie.

I Soci

1. I **soci lavoratori** sono quelli che partecipano alle attività della cooperativa svolgendo una normale attività lavorativa remunerata;

2. I **soci lavoratori disagiati**, sono quei soci che operando all'interno della cooperativa ottengono il soddisfacimento di due fondamentali bisogni:

a) l'inserimento e l'addestramento lavorativo e la relativa retribuzione;

b) l'inserimento sociale

Tali soci devono appartenere a determinate categorie di soggetti svantaggiati quali ad esempio: ex alcolisti, ex tossicodipendenti, disabili fisici, disabili psichici, ecc.;

3. I soci volontari sono quei soci che operano in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà.

Tipi di cooperativa

Le cooperative sociali sono essenzialmente di due tipi:

Tipo A quelle che forniscono servizi socio sanitari ed educativi (impiegano soltanto soci

lavoratori e soci volontari);

Tipo B quelle che prevedono attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (debbono quindi impiegare anche soci lavoratori disagiati).

LE CATEGORIE DI SOCI DELLE COOPERATIVE

Caratteristiche cooperative sociali vs (versus) altre cooperative.

- ❑ **soci cooperatori:** soci ordinari che partecipano direttamente alla gestione dell'impresa (soci-lavoratori, etc.);
- ❑ **soci sovventori:** soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l'attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione (esclusi per le cooperative di edilizia abitativa);
- ❑ **azionisti di partecipazione cooperativa:** soci che conferiscono capitale al fine esclusivo di riceverne una remunerazione;
- ❑ **soci elementi tecnici:** elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al funzionamento della cooperativa (non oltre il 12% dei soci complessivi);
- ❑ **soci svantaggiati cooperative sociali tipo B:** soci ordinari con le seguenti caratteristiche soggettive: invalidi fisici, invalidi psichici e



sensoriali, ex degenti istituti psichiatrici, in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, (esclusi condannati ammessi a misure alternative a detenzione);

- ❑ **soci volontari cooperative sociali tipo A o B:** prestano la loro attività gratuitamente, (non esclusivamente solo per fini di solidarietà).

Confronto tra tipi di cooperative.

	Piccola Cooperativa a Responsabilità limitata	Società Cooperativa a responsabilità limitata e illimitata
Responsabilità	Solo limitata	Solo limitata o illimitata
Numero minimo di soci	Minimo 3 – Massimo 8	Principio "porta aperta"
Natura del socio	Solo persone fisiche	Persone giuridiche e persone fisiche
Valore nominale quote sociali	Valore singola azione Minimo: € 25 Massimo: € 500	Valore singola azione Minimo: € 25 Massimo: € 500 Valore massimo quota singolo socio Minore o uguale a 100.000 €
Limiti alle quote sottoscritte	Massimo € 50.000 - € 70.000 per Coop. Produzione e lavoro e di trasformazioni agricole	
Amministrazione	Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei soci	Consiglio di Amministrazione
Requisiti degli amministratori	Solo soci	Solo soci
Collegio sindacale	Obbligatorio solo se si superano i limiti previsti	Obbligatorio
Requisiti sindacali	Nessun requisito	Iscrizione Registro Revisori Contabili
Controllo e vigilanza Ministero del Lavoro	Ispezioni straordinarie	Ispezioni ordinarie biennali (annuali per le Coop. Sociali o ricavi > 30 Mld.) Ispezioni straordinarie



Confronto tra forme societarie.

Caratteristiche società → nell'ordine relativamente a società di persone vs società di capitali vs società cooperative.

Tabella 1 – Confronto tra forme societarie

	Società di persone	Società di capitali	Cooperative
Capitale sociale minimo	Nessun limite	S.p.A e S.a.p.a. > € 100.000 S.r.l. > € 10.000	Minimo € 25 per socio
Numero minimo di soci	2	2 (eccetto SRL unipersonale)	3-9
Modalità di costituzione	Scrittura privata autenticata o atto notarile	Atto notarile	Atto notarile
Responsabilità dei soci	Illimitata e solidale (limitata al capitale sociale per i soci accomandanti delle sas)	Limitata al capitale (illimitata per i soci accomandatari delle sapa)	Limitata al capitale o illimitata
Amministratori	Solo soci (accomandatari per le sas)	Soci e non (accomandatari per le sapa)	Solo soci
Collegio sindacale	Non previsto	Obbligatorio (escluse le srl con capitale sociale < € 100.000)	Obbligatorio (escluso per le piccole)
Vantaggi	Limitate formalità giuridiche; organi sociali limitati; contabilità semplificata; tassazione progressiva.	Deduzione perdite da reddito; Tassazione sul socio dei soli utili distribuiti; facile trasferimento quote/azioni; possibilità emissione prestiti obbligazionari; strutture di governo chiare e codificate.	Agevolazioni imposte indirette d'IVA; agevolazioni finanziarie.
Svantaggi	Responsabilità illimitata; Reddito anche senza distribuzione.	Contabilità obbligatoria; organi sociali; esclusione contabilità semplificata.	Problema socio-lavoratore; organi sociali complessi; esclusione contabilità semplificata.



8. L'IMPRESA ARTIGIANA

L'impresa artigiana è un particolare tipo d'impresa, definito da una specifica legge (la n.

443/85). Essa si qualifica per essere esercitata da una persona fisica, l'artigiano, il quale

svolge personalmente e prevalentemente il proprio lavoro, anche di tipo manuale, nell'ambito del processo produttivo dell'impresa assumendone la piena responsabilità. A

tal fine egli deve essere dotato di specifiche competenze tecnico-professionali. L'impresa artigiana deve avere come scopo prevalente quello di produrre beni, con l'esclusione di quelli di tipo agricolo, o di fornire servizi, con l'esclusione di quelli di tipo commerciale. Possono rientrare perciò in tale tipologia, ad esempio, le imprese edili, o quelle che costruiscono impianti elettrici; o ancora imprese che producono oggetti in ceramica, mobili ecc. L'impresa artigiana è soggetta a dei limiti dimensionali, perciò, secondo i diversi ambiti d'attività, non possono essere occupati più di un certo numero di dipendenti.

Si tenga infine presente che l'impresa artigiana può essere anche un'impresa collettiva, purché assuma la forma della società di persone o della società cooperativa e purché l'apporto dei soci sia prevalentemente in termini di lavoro personale nell'ambito del processo produttivo.

Presso le Camere di Commercio è istituito un apposito Albo delle imprese artigiane.

9. L'IMPRESA COMMERCIALE

E' commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle ai consumatori in sede fissa (commercio fisso al dettaglio) o mobile (commercio ambulante al minuto o dettaglio) oppure può rivenderle ad altre imprese commerciali (commercio all'ingrosso).

Nel 1998 con decreto legislativo n.114 si è attuata la riforma del commercio in applicazione della legge 5/3/97 n.59. Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all'attività commerciale, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie.

Vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita.

Nell'attività commerciale viene introdotto il principio della libertà di iniziativa economica privata.

Con la riforma spariscono le 14 tabelle merceologiche e vengono introdotti due soli settori:

- 1) settore alimentare
- 2) settore non alimentare.

Il decreto non si applica a: (art. 4)



1) Farmacie - tabaccherie - associazioni di produttori ortofrutticoli - produttori agricoli per la vendita di prodotti agricoli - vendita di carburanti effettuata negli appositi impianti - artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti della loro attività - vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte - vendita di beni del fallimento - vendita in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi;
2) Pubblici esercizi (Bar, Ristoranti).
Per i quali restano in vigore le precedenti normative.

LINK UTILI

www.minlavoro.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

www.istruzione.it

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

www.regione.lombardia.it

REGIONE LOMBARDIA

www.provincelombarde.net

OFFERTA FORMATIVA DELLE PROVINCE LOMBARDE

www.tesoro.it

MINISTERO DEL TESORO

www.minindustria.it

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

www.affarisociali.it

MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI

www.mininnovazione.it

MINISTERO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

www.finanze.it

MINISTERO DELLE FINANZE

www.governo.it

GOVERNO

www.lom.camcom.it

UNIONCAMERE LOMBARDIA

www.unioncamere.it

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

www.cnel.it

CNEL - CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

<http://formalavoro.regione.lombardia.it/>

REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE E LAVORO

www.agenziafavorolombardia.it

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO



www.isfol.it

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

www.agenziadelleentrate.it

Agenzia delle Entrate

www.centrorisorse.org

CENTRO RISORSE AREA FORMAZIONE E LAVORO, PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, CON LA BANCA DATI GIOTTO SULL'OFFERTA FORMATIVA SETTORIALE E LE INFORMAZIONI PER LA FORMAZIONE IN EUROPA.

www.cittadeimestieri.net

LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI DI MILANO.

formalavoro.regione.lombardia.it/sportellostage/index.html

SPORTELLO STAGE DELLA REGIONE LOMBARDIA

www.italialavoro.it

STRUMENTO OPERATIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE REGIONI

www.unioncamere.it/excelsior/ver4/index.htm

SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR SULLA DOMANDA DI LAVORO NELLE IMPRESE

www.opportunitalia.it

SITO DELLA SOCIETA' SVILUPPO ITALIA CON INFORMAZIONI PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

www.igstudents.it

PROGRAMMA DESTINATO AGLI STUDENTI PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI IMPRESA IN AMBIENTE PROTETTO

www.handimpresa.it

SITO DEDICATO AI DISABILI CON CONSIGLI UTILI PER INTRODURSI NEL MONDO DEL LAVORO

www.impresalavoro.net

LAVORO E SVILUPPO LOCALE

www.provincia.lecco.it/istruzione/informagiovani.htm

INFORMAGIOVANI DELLA PROVINCIA DI LECCO

www.comune.lecco.it/prima.htm

AGENZIA PROVINCIALE SERVIZI INFORMAGIOVANI

www.lavorare.com

GIORNALE TELEMATICO DI INFORMAZIONE SUL MONDO DEL LAVORO

www.okkupati.rai.it

IL SITO DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA OKKUPATI IN ONDA SU RAITRE. INFORMAZIONI SUL MONDO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

www.telelavoro.rassegna.it

SITO DEDICATO AL TELELAVORO

www.corriere.it/lavoro

IL CORRIERE LAVORO ON LINE



www.universitaelavoro.it

RIVISTA DI INCONTRO E DI OPPORTUNITA' IN AMBITO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO

www.guidalavoro.net

UNA GUIDA NEL MONDO DEL LAVORO

www.opportunitalia.it

OPPORTUNITÀ DI LAVORO

www.bollettinodellavoro.it

PORTALE DEL PRIMO GIORNALE ITALIANO DEL LAVORO

www.provincia.lecco.it

PROVINCIA DI LECCO - ASSESSORATO LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

www.leccolavoro.it

LECCO LAVORO SPA

www.lc.camcom.it/pni/pninet.htm

PUNTO NUOVA IMPRESA CAMERA DI COMMERCIO

www.solevol.com

So.Le.Vol.

www.svilupponoprofit.it

ASSOCIAZIONE SVILUPPO NO PROFIT

<http://www.inail.it/lombardia>

INAIL - DIREZIONE REGIONALE

www.inps.it

INPS

<http://www.italialavoro.it/ITALIALAVORO/home.asp>

AGENZIA TECNICA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

<http://www.unioncamere.it/>

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

<http://www.camcom.it/>

PORTALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Le informazioni contenute nel documento, per quanto vengano verificate, sono da considerarsi sempre come indicazioni generali od orientamenti di massima nei confronti dell'utente. In caso di informazioni di tipo tecnico e/o amministrativo-giuridico, l'utente deve considerare come fonte ufficiale il soggetto titolare del contenuto specifico (amministrazione, azienda, ecc.).